

ADONE ZOLI, un cristiano, un avvocato, un politico: quale attualità?

Firenze, 2 ottobre 2010

Avv. Fabrizio Ariani

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, a nome dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e della sua Fondazione per la Formazione Forense che ho l'onore di presiedere, per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda, perché ci viene offerta l'occasione per mettere in luce quello che nelle biografie ufficiali rimane talvolta in disparte: l'esperienza di Adone Zoli alla guida ed alla ricostruzione dell'Avvocatura fiorentina nel periodo storico più difficile e più tragico della storia moderna, non solo di Firenze, ma dell'intera Italia.

Sono quindi onorato di poter portare il nostro contributo, perché ci piace pensare che il grande uomo di Stato che tutti ricordiamo abbia trovato la propria 'palestra' nell'esercizio della funzione istituzionale forense, per di più in un periodo storico oscuro, nel quale alle pesanti responsabilità connesse all'incarico si doveva aggiungere anche il coraggio necessario ad affrontare i rischi derivanti dalle conseguenti decisioni; ma nel contempo sono anche preoccupato dal fatto che i pochi minuti necessariamente dedicati ad una relazione non siano sufficienti a restituire all'ascoltatore l'importanza dell'opera dell'Avvocato Adone Zoli alla guida dell'Ordine Forense e soprattutto del significato, ben vivo ancora oggi, di essa; ho quindi ritenuto utile accompagnare questa relazione con alcuni atti, estratti per la prima volta dall'archivio dell'Ordine, che ci sono parsi significativi: il fascicolo personale dell'Avvocato Adone Zoli, alcuni verbali redatti negli anni 1943 – 1944; atti che avrò il piacere di consegnare in copia alla Fondazione Zoli al termine del convegno.

Si tratta di atti amministrativi, redatti in arida forma burocratica, che ci danno conto di eventi certamente non idonei a mutare la storia; ma anche questi atti, se letti in controluce, quasi in trasparenza, sono capaci di rivelare al lettore quel tanto di umanità, di passione, di tragedia, che ad essi è necessariamente sotteso e ci possono restituire, anche se in forma di semplice frammento, elementi utili a ricostruire vicende, persone e avvenimenti.

Il fascicolo personale dell'Avvocato Adone Zoli è molto scarno, come sempre lo è quello degli Avvocati onesti: poche carte, quelle di rito, che ci ricordano l'iscrizione, avvenuta nel gennaio del 1910, a seguito di abilitazione conseguita su finire dell'anno 1909, con il massimo dei voti; ci ricordano la prestazione del giuramento, solo nel 1926, perché non era previsto prima di allora dall'ordinamento; ci ricordano il Capitano di Artiglieria sul fronte della Grande Guerra, decorato con Croce al merito; e ci ricordano, con la sezione riservata all'iscrizione al PNF lasciata in bianco, la scelta di libertà e di coerenza operata fin dai primi momenti della vita professionale.

Gli altri documenti ci rappresentano invece l'Avvocato Zoli alla guida del Foro fiorentino; sono semplici frammenti che, però, letti controluce ed in connessione con gli eventi storici dell'epoca, ci consentono di delineare la forza, il coraggio, l'integrità, il senso di responsabilità dell'uomo che consideriamo il Padre dell'Avvocatura fiorentina moderna; se, come è stato detto con immagine

felice, Adone Zoli è stato l'”ingegnere della democrazia” italiana ¹, prima ancora è stato l'”ingegnere dell'Avvocatura” fiorentina, e non solo di essa.

L'esperienza dell'Avvocato Adone Zoli alla guida del Foro fiorentino avviene in due diverse riprese, a distanza di circa un anno l'una dall'altra; la prima molto breve, per i motivi che vedremo, la seconda, quale primo legittimo Presidente dell'Ordine del dopoguerra, si concluderà nel 1948, al momento del suo ingresso in Parlamento.

La prima esperienza di Adone Zoli alla guida dell'Ordine Forense risale ai primi di settembre del 1943; è probabilmente il Prefetto, ma manca una documentazione precisa, che lo nomina Commissario del Sindacato degli Avvocati di Firenze ², in luogo del Commissario in carica; la vicenda, tutt'altro che chiara, presenta aspetti rocamboleschi: sembra infatti che quest'ultimo, Avv. Morelli, pesantemente coinvolto nelle cose del regime, nelle settimane successive al 25 luglio 1943 si rendesse irreperibile, probabilmente nel timore di rappresaglie nei suoi confronti; il vuoto così determinatosi doveva essere colmato, sebbene non fosse agevole, in quei momenti di smarrimento istituzionale, reperire persone disposte ad occupare posizioni di responsabilità; Adone Zoli non ebbe certamente esitazioni, lui, antifascista dichiarato e noto oppositore del regime anche all'interno delle istituzioni forensi³, nonostante che il potere ad ogni livello amministrativo fosse ancora saldamente in mano fascista; ed altrettanto certamente riteniamo fosse consapevole del rischio personale cui sarebbe incorso nell'esercitare correttamente le sue funzioni, perché sicuramente la correttezza istituzionale lo avrebbe portato in rotta di collisione con il regime.

Il verbale del 2 settembre 1943, il primo sottoscritto da Adone Zoli, presenta due particolarità di forma, non evidenti, ma significative, che si ripeteranno negli analoghi atti dei due mesi successivi: lo stile secco, asciutto, essenziale, in totale antitesi con l'ampollosità anche degli atti burocratici dell'epoca; la scomparsa dell'indicazione in numero romano dell'anno fascista, obbligatoria su ogni atto pubblico; piccoli segni, certo, ma indizi sicuri di un cambiamento condotto con coraggio e indipendenza.

Anche la vicenda contenuta in quel verbale è apparentemente cosa di poco conto: si tratta della domanda di reinscrizione di un Avvocato cui in precedenza era stata ritirata la tessera del PNF e che per tale motivo era stato cancellato dall'Albo; si intuisce, dietro le righe del verbale, che si trattava di un brav'uomo, probabilmente costretto a sopravvivere di fronte ad eventi più grandi di lui, una

1 La felice immagine è di Giulio Conticelli in Toscana Oggi on line 17.2.2010.

2 Pur restando in vigore il residuo testo del RD 1578/1933, che disciplinava e disciplina tuttora la professione forense, gli organi di autogoverno erano stati sostituiti, in conformità al regime corporativo; di conseguenza l'Ordine diveniva il 'Sindacato Fascista degli Avvocati', mentre il Consiglio dell'Ordine mutava in 'Direttorio', retto da un Presidente o, secondo i casi, da un Commissario.

3 Fino dalle elezioni forensi del 1925, il regime fascista, nel tentativo di costruirsi una qualche legittimazione, aveva occupato, fra l'altro, le istituzioni forensi, assicurandosi la maggioranza nei Consigli dell'Ordine; quanto quelle elezioni forensi fossero state libere, lo dimostrano le cronache dell'epoca: in particolare a Firenze, nell'imminenza delle elezioni, la violenza squadrista si era scatenata nei confronti degli Avvocati oppositori del regime; tredici studi legali vennero saccheggiati e distrutti, i titolari aggrediti e feriti, gli altri intimiditi e minacciati; le uniche voci che si levarono in vibrata protesta furono quelle di Adone Zoli, Piero Calamandrei, Ugo Paoli, Gaetano Pacchi.

sorta di ‘pecorella smarrita’ da riaccogliere nel gregge; e difatti la delibera lo riaccoglie, in un momento di ‘*pietas*’ cristiana, che impedisce di infierire contro i deboli; ma è la motivazione che ci colpisce: “più che pronunziarsi la sua riammissione, debba considerarsi come non mai avvenuta la sua cancellazione”; parole forti, un vero schiaffo al regime, i cui atti sono addirittura dichiarati inesistenti.

Durerà solo due mesi l’incarico di Adone Zoli: a fine ottobre 1943 ricompare l’ineffabile Morelli, probabilmente reso più sicuro dalle vicende politiche nel frattempo maturate; ce lo rende noto il verbale del 9 novembre 1943, nel quale il Morelli riprende possesso della carica; ma non può sfuggire la differenza, lo stacco netto rispetto agli atti precedenti, sottoscritti da Adone Zoli: ricompare l’indicazione in numero romano dell’anno fascista, lo stile di scrittura è enfatico e ampolloso, la tracotanza che trasuda da ogni frase e da ogni espressione è fastidiosa, così come è fastidiosa l’evidente ambiguità dei fatti che vengono rappresentati; nessun accenno alla fuga, ma solo un riferimento vago a “dimissioni” e ad un “ordine superiore ricevuto” che ha imposto al Morelli di riprendere il suo posto.

Ma quello che più colpisce è l’affermazione del Morelli, che dichiara di aver “preso le consegne dall’uscente Commissario Avv. Adone Zoli”; guardando dietro le righe di questo documento, non può certo sfuggire quanto sia tragicamente, drammaticamente beffarda una tale affermazione: Adone Zoli in quei giorni, ce lo hanno ricordato anche i precedenti relatori, ben lungi da passare consegne, era stato tratto in arresto, con i suoi figli, dalla banda Carità e tradotto alla famigerata ‘Villa Triste’; nessuna consegna quindi, ma solo vendetta nei confronti di chi aveva operato con coraggio e rettitudine e che, perciò stesso, doveva scomparire; e infatti, recita ancora il verbale: “la situazione quo ante è stata ristabilita”.

Molti mesi sarebbero passati, nel corso dei quali la lotta di liberazione respingeva lentamente i nazi fascisti verso il Nord Italia; l’11 agosto 1944 Firenze veniva liberata, e mentre la guerra ancora continuava altrove, qui le istituzioni dovevano essere ripristinate.

Il CNL, così come nel resto dell’Italia liberata, si prese carico della riorganizzazione dello Stato, ripristinandone le amministrazioni; anche le istituzioni forensi dovevano essere ricostruite senza indugio, perché il ritorno alla piena legalità in quella che poi sarebbe stata la nostra Repubblica non poteva non passare attraverso una ricostruzione del sistema giudiziario, nel quale un’avvocatura forte e indipendente fosse componente imprescindibile, per la tutela di quei diritti che sarebbero poi stati consacrati nella futura Carta Costituzionale.

Ma l’Avvocatura fiorentina, al pari di quella nazionale, usciva decimata, quando non addirittura azzerata, dalla guerra e dal regime; molti fra gli avvocati fiorentini erano stati richiamati alle armi, tutta la generazione dei giovani nati a cavallo del 1920 e che si trovavano al termine degli studi universitari, era distribuita sui tanti fronti di guerra che la follia mussoliniana aveva scelleratamente, quanto superficialmente, costruito.

Prima ancora della guerra, però, era stato il regime a compiere lo scempio dell’avvocatura, e non solo di essa: l’infamia nefanda delle leggi razziali del 1938 aveva colpito duramente l’avvocatura, in particolare quella fiorentina; ne ho avuto una precisa conoscenza qualche anno fa quando, da indegnissimo successore di Adone Zoli alla Presidenza dell’Ordine, mi si è offerta l’occasione di consultare l’Albo del 1938; sfogliando quelle pagine ingiallite, una dopo l’altra, vedevo sempre più

comparire la scritta “cancellato – razza ebraica”, pagine su pagine; non potrò mai scordare i brividi di orrore procurati da quei tratti di penna che, apparentemente scritti da mano aridamente burocratica, rivelavano dietro le righe la volgare brutalità con la quale si dava corso alla tragedia di uomini che, con quei tratti di penna, si vedevano incolpevolmente privati del proprio onore, della propria professione, quando non anche della stessa vita.

Occorreva quindi ricostruire dal nulla o quasi, un’impresa titanica che solo una grande personalità poteva sperare di portare a compimento; ma Firenze quella personalità l’aveva: era Adone Zoli.

Fra l’agosto ed il settembre del 1944, egli fu nominato dal CTLN Commissario speciale per la ricostituzione dell’Ordine forense, con il compito di provvedere a quanto necessario in via di urgenza e di indire senza indugio le elezioni, finalmente libere, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori.⁴

Ce ne rende conto il verbale redatto il 20 settembre 1944, il primo sottoscritto da Adone Zoli nella nuova funzione; ed anche in questa circostanza dall’apparente aridità dei documenti traspare con evidenza lo spessore dell’uomo: il primo atto del Commissario Adone Zoli è costituito dalla reintegrazione nell’Albo di tutti coloro che ne erano stati cancellati per motivi razziali; la vile e nefanda ingiustizia doveva essere quanto prima cancellata, perché questo era e doveva essere il primo urgente impegno della nuova Italia liberata; il secondo atto è l’indizione, per il 1 novembre successivo, delle elezioni del Consiglio, perché si doveva “procedere alla libera scelta dei Colleghi che debbono comporre il Consiglio dell’Ordine”; il terzo atto, ce ne rende conto lo stesso verbale e quello del 25 settembre successivo, è costituito dalla sospensione dall’esercizio della professione per gli avvocati compromessi con il defunto regime; ma, si badi bene, non di tutti, solo di quelli, undici in tutto, che si erano macchiati di particolari infamie⁵ e che, compromettendo il proprio onore, avevano compromesso il ben più alto valore della dignità della professione forense; non vendetta, quindi, ma equità, perché la nuova Italia nascente non poteva e non doveva fondarsi sulla vendetta, ma sull’equità, sulla responsabilità, sulla fermezza dei principi, in una parola su quella legalità che nei venti anni antecedenti era stata violentata e piegata dagli interessi del regime.

Segui la ricostruzione dell’avvocatura: i verbali ci danno conto delle iscrizioni all’Albo sempre più numerose: ai pochi rimasti iscritti della classe forense anteguerra, ed ai colleghi reintegrati dopo le epurazioni razziali, iniziarono ad aggiungersi i superstiti di quei giovani nati a cavallo del 1920, che lentamente rientravano taluni dai fronti di guerra, altri dalla prigionia alleata, altri ancora dalla prigionia tedesca e dai campi di concentramento, altri infine dalla lotta di liberazione; tutti provati nel fisico e nel morale dai pericoli, dalle sofferenze, dal sangue versato e che avevano visto versare, dalla lontananza dalle famiglie, dalle condizioni di vita inumane cui erano stati sottoposti; erano i

4 Il d.lgs. lgt n° 382 del 1944 avrebbe abrogato le norme dell’ordinamento corporativo fascista, ripristinando integralmente le norme del RDL 1578 del 1933, ed introducendo nuove norme proprio per l’elezione dei nuovi Consigli degli Ordini; il decreto è tuttora vigente.

5 Il testo della delibera, di particolare durezza, è il seguente: “L’Avv. Zoli propone che, pur senza pregiudicare in alcun modo il giudizio relativo a coloro per i quali la Commissione non prende alcun provvedimento, si proceda alla sospensione, in attesa di giudizio, di qualche persona la cui presenza nella classe degli Avvocati sarebbe intollerabile sia per aver calpestato senza ritegno la libertà e il diritto, sia per essersi valse nell’esercizio della professione della loro posizione politica a fine di vessazione e di prepotenza, sia per aver collaborato col nemico”.

“ragazzi degli anni ‘20”, come qualcuno di loro, molti anni dopo, scherzosamente amava definirsi; tra loro anche mio padre.

Iniziava così il momento più difficile della ricostruzione: a quei “ragazzi”, provati, come ho detto, nel fisico e nel morale, di provenienza culturale diversa, che avevano subito esperienze terribili, ma diverse tra loro, trovandosi talora anche a combattere su fronti opposti, a quei “ragazzi” doveva essere offerta una guida sicura, una guida ferma, che potesse ricostruire una forte coscienza professionale comune, un sicuro *‘idem sentire’*, accompagnato da altrettanto fermo senso di responsabilità ed indipendenza di pensiero, elementi indispensabili per la ricostruzione di un ceto professionale che avrebbe dovuto concorrere al trionfo della legalità nella nuova Italia.

Spettava al Consiglio dell’Ordine prendersi carico di questa responsabilità; ma anche il Consiglio a sua volta aveva necessità di una guida sicura, affinché il compito della ricostruzione procedesse con energia e senza incertezza alcuna.

Giungiamo così alle elezioni del Consiglio dell’Ordine di Firenze del 1 novembre 1944, le prime elezioni veramente libere da venti anni a quella parte; gli ultimi documenti che ho portato con me, ci danno conto degli esiti elettorali: Adone Zoli è il secondo degli eletti, precedendo di un voto Piero Calamandrei; ci danno conto di una ritrovata cultura delle regole, di un ritrovato clima di legalità; e, dietro le righe, ci danno anche conto di una tensione positiva, di una energia pronta ad esprimersi, una sorta di vibrazione comune pronta a sprigionarsi al momento opportuno.

Alla successiva adunanza di insediamento del Consiglio del 4 novembre 1944 vengono poste in votazione le cariche; Adone Zoli viene eletto Presidente dell’Ordine, il primo Presidente del dopoguerra e dell’Italia liberata.

Ma c’è un frammento nel verbale delle operazioni, ed è l’ultimo che vi presento, di particolare significato, una frase che all’apparenza può passare inosservata, scambiata per una formula di stile e nulla più, ma che viceversa rappresenta, con la potenza della sintesi, lo spessore umano e l’autorevolezza di Adone Zoli: nel verbale si riporta che il Presidente viene eletto “per acclamazione”; mi preme ricordare che un tale evento, l’acclamazione, all’Ordine di Firenze non si era mai verificato prima di allora, e non si è mai più verificato per molti decenni, fino ai giorni nostri.

Il Foro fiorentino aveva trovato così il suo “ingegnere”; sotto la sua guida prese corpo quella splendida classe forense del dopoguerra che riportò Firenze ai vertici della considerazione nell’avvocatura nazionale⁶ e che rappresentò un modello, una scuola il cui stile permane tuttora.

Qualche anno fa, un amico magistrato che era stato addetto in molte sedi, in lungo e in largo per l’Italia, conoscendone così le diverse avvocature, mi chiese, complimentandosi, del perché l’Avvocatura fiorentina fosse differente dalle altre, più corretta, più consapevole del proprio ruolo, più attenta alla difesa della legalità; gli risposi che il motivo era molto semplice: avevamo avuto la scuola di Zoli e di Calamandrei.

⁶ L’Ordine di Firenze, presieduto da Adone Zoli, nel novembre 1947 ospitò il primo Congresso Nazionale Giuridico Forense; fu il primo congresso della storia dell’Avvocatura Italiana, voluto fortemente da Zoli e Calamandrei quale momento fondante dell’Avvocatura italiana moderna.

Non ho mai conosciuto personalmente, per motivi anagrafici, Adone Zoli; ma l'ho conosciuto attraverso la testimonianza di mio padre e degli altri "ragazzi degli anni '20" che furono i maestri della mia e di molte altre generazioni di avvocati; attraverso il loro ricordo ammirato ed affettuoso abbiamo visto rivivere l'uomo che con coraggio, con passione, con rettitudine, con fermezza aveva concorso a ricostruire l'Italia e l'Avvocatura Italiana; dal loro insegnamento abbiamo appreso tutti quei 'segreti' che trasformano l'operatore del diritto, come si direbbe in termini moderni, in avvocato, in un "*ad auxilium vocatus*", un soggetto che è chiamato in aiuto per professione, ma che in quella professione deve essere capace di esprimere, al di là del sapere giuridico, anche una somma di valori che rendono la professione stessa unica e straordinaria: la libertà e l'indipendenza di pensiero, la probità, il senso di responsabilità, la fedeltà al cliente ma anche, contemporaneamente, all'ordinamento, alle leggi dello Stato; tutto quello che si può sintetizzare in una espressione: il senso della legalità, la cultura della legalità, quella legalità di cui Adone Zoli era stato attento e straordinario custode e primo maestro della nuova Avvocatura.

Mi pongo adesso, dopo questo prologo, necessario per ricordare la figura e l'importanza di Adone Zoli per l'Avvocatura fiorentina, la domanda contenuta nel titolo di questa tavola rotonda: sono ancora attuali l'insegnamento e la testimonianza di Zoli?

La risposta è immediata: ma certamente sì!, i valori tramandati da Zoli sono valori forti, di carattere universale, come tali insensibili al trascorrere del tempo, delle generazioni e, perché no, anche delle mode; sono quei valori di dignità, lealtà, probità, fedeltà all'ordinamento che ancora oggi sono contenuti nella formula del giuramento che ognuno di noi presta all'inizio della propria vita professionale.

Ma dopo la prima istintiva risposta, mi pongo un'altra domanda: che cosa direbbe Adone Zoli, come reagirebbe di fronte al panorama odierno, di fronte all'attuale 'sistema giustizia'?

Non voglio parlare, perché non ne ho né titolo né conoscenza sufficiente, della Magistratura e del suo Consiglio Superiore, Istituzioni, queste, l'una ricostruita e l'altra costruita dall'Adone Zoli 'ingegnere della democrazia'; voglio invece parlare di come è amministrata la Giustizia e dell'Avvocatura, elementi indispensabili per il raggiungimento della legalità, presupposto necessario della libertà e della democrazia.

L'amministrazione odierna della Giustizia non ci offre certo, oggi, un quadro entusiasmante. Il primo dato che colpisce per la sua macroscopica evidenza è la lentezza esasperante con la quale anche la causa o il processo più banale giunge alla sua conclusione; le condanne inflitte dalle Autorità europee al Governo italiano per l'eccessiva durata dei processi, civili e penali, ormai non si contano più, sono divenute uno *standard* abituale, che pone l'Italia di gran lunga al primo posto in una ipotetica classifica dei 'cattivi'; è un primato che dovrebbe costituire motivo, se non di vergogna, quanto meno di imbarazzo per un Paese che siede, per altri motivi a buon diritto, fra i grandi della terra; un Paese che dovrebbe invece riflettere seriamente su un dato indiscutibile ed inquietante: una giustizia che giunge dopo 10, 15 o 20 anni è la negazione di se stessa, e negandosi la giustizia si pone in serio pericolo quel principio di legalità, senza il quale sono a rischio la libertà e la stessa democrazia..

Il motivo principale di questa lentezza è, così viene ripetuto da sempre, la mancanza di risorse, finanziarie ed umane; non ho deliberatamente portato con me numeri e statistiche che avrebbero

fatalmente tediato chi mi ascolta; posso dire solo che lo Stato italiano investe nel sistema giustizia circa un quinto rispetto agli altri Paesi europei e che queste magre risorse vengono per gran parte assorbite da strumenti sulla cui sostenibilità varrebbe la pena di meditare: è stato introdotto un processo penale, mutuato in gran parte da modelli anglosassoni, certamente e felicemente più garantista rispetto al passato e maggiormente in sintonia con il dettato costituzionale, ma contemporaneamente eccezionale ‘divoratore’ di risorse umane e finanziarie; è stato introdotto, giustamente, un sistema di tutela dei non abbienti che offre attuazione completa all’art. 24 della Costituzione, ma che si pone allo stesso tempo quale altro fattore ‘divoratore’ delle scarse risorse; per non parlare poi del massiccio impiego, talvolta opinabile, di intercettazioni, di collaboratori di giustizia (i ‘pentiti’) e quant’altro, tutti fattori, questi, di ulteriore erosione delle magre risorse disponibili.

La penuria di mezzi si scarica fatalmente sulla giustizia civile, la ‘cenerentola’ dell’intero sistema, la quale, paradossalmente, fornisce, attraverso una fiscalizzazione sconosciuta nel resto d’Europa, gran parte, se non la totalità, delle risorse disponibili. Nonostante ciò, mancano magistrati in numero sufficiente, mancano i cancellieri che li assistano, mancano, sono piccole cose ma significative, anche gli strumenti più banali: gli avvocati sempre più spesso debbono portarsi la carta per scrivere i verbali di udienza o per eseguire fotocopie degli atti processuali, i magistrati debbono portarsi le penne e i codici da casa, perché l’Amministrazione non li fornisce.

Anziché assicurare i mezzi necessari ad un sistema che costituisce, è bene ricordarlo, il compito principale di uno Stato di diritto, il nostro Stato invece comprime sempre di più il processo civile⁷, come se dimezzando termini o introducendo preclusioni spesso poco sensate si possa magicamente reperire nuove risorse umane e finanziarie; assolda, a vile prezzo ed in regime di totale precarietà, spesso attingendo alla disoccupazione giovanile, la magistratura onoraria con compiti bagatellari sulla carta, ma attribuendole nei fatti ruoli specifici e responsabilità sproporzionate; non critico i magistrati onorari, i quali, anzi, meritano encomio per l’impegno e la dedizione, critico il sistema che affronta l’impegno primario dello Stato con strumenti di emergenza e di precarietà, giungendo a costruire così un ordinamento giudiziario ‘parallelo’, al di fuori di ogni previsione costituzionale; escogita strumenti deflattivi del contenzioso civile, come se la giustizia civile sia semplicemente un costo inutile, un ‘ramo secco’ da tagliare, e non, invece, un compito da eseguire con cura ed attenzione, non fosse altro perché su di essa si fonda ogni ipotesi di convivenza civile: non si deve dimenticare, infatti, che la sempre crescente ‘domanda’ di giustizia da parte dei cittadini nasconde uno ‘scollamento’ proprio di quella convivenza, un fenomeno che dovrebbe preoccupare chi ha, o dovrebbe avere, a cuore le sorti del Paese.

La ‘deflazione’ del contenzioso civile è invece da anni la parola d’ordine: termine infelice, che ci evoca non già la dea bendata che mostra fieramente la bilancia e la spada, bensì ci mostra una figura esausta, accasciata non sul trono che le competerebbe, ma sullo sgabello di cucina!

Qualche bello spirito, periodicamente, attribuisce la responsabilità di tutto ciò all’Avvocatura: gli avvocati sono troppi, hanno interesse a prolungare i processi per maggior guadagno; sono accuse forse adatte all’azzeccagarbugli manzoniano, ma che oggi sono sciocche e superficiali, e che, come tali, non meritano neppure una risposta.

⁷ Il Codice di procedura civile è stato modificato, anche maniera rilevante, sei volte negli ultimi dieci anni.

Un dato di fondo, però, è vero: gli avvocati sono troppi, attualmente circa 240.000, con un tasso di crescita di circa 15.000 unità all'anno; quasi 4.000 nella sola Firenze⁸. Piero Calamandrei, negli anni '20, intitolò un celebre saggio 'Troppi Avvocati?', volendo significare, con la domanda retorica, che gli avvocati non erano troppi perché tanti erano i diritti da difendere e da far valere, allora, nei confronti del 'potere'; forse oggi quel punto interrogativo finale potrebbe cadere, trasformando la domanda retorica in affermazione; e non perché siano venuti meno i diritti da difendere, anzi si sono accresciuti, ma perché il numero degli avvocati, a partire dagli anni '80, ha assunto una dimensione al di fuori di qualsiasi equilibrio fisiologico. Alcuni anni fa un Presidente del Consiglio Nazionale Forense bollò questo fenomeno con l'espressione "massa tumorale" in costante espansione, al di fuori di qualsiasi controllo e di qualsiasi cura; è un'espressione cruda, ma, purtroppo, terribilmente realistica. La responsabilità del fenomeno non è da ascrivere all'Avvocatura, considerato che l'accesso alla professione è disciplinato per legge e in grandissima parte sottratto all'intervento delle Istituzioni Forensi; è viceversa da ascrivere alla classi politiche degli ultimi trenta anni che, non saprei dire se per calcolo deliberato, per sprovvedutezza o più semplicemente per superficialità, hanno concepito l'Avvocatura, al pari delle altre libere professioni, non un valore pubblico da custodire e sui cui 'investire', non una presenza culturale bimillenaria produttrice di ricchezza intellettuale e non, ma semplicemente una sorta di 'ammortizzatore sociale', un 'parcheggio' dove collocare i giovani laureati, per sottrarli, principalmente per le sole statistiche, alla sempre più crescente disoccupazione giovanile; questa è la vera macroscopica responsabilità, di fronte alla quale le responsabilità dell'Avvocatura, perché anch'essa ne ha, impallidiscono: il non aver valutato tempestivamente e correttamente il fenomeno, il non aver saputo gestire in maniera appropriata l'accesso quando il legislatore ne ha dato l'opportunità, l'aver cullato, quanto meno da parte di alcuni, l'illusione utopistica che "il numero è forza" politica, senza considerare che l'avvocato italiano difficilmente avrebbe costituito il "partito degli avvocati", ma più facilmente, come talvolta è accaduto, si sarebbe trasformato in "avvocato di partito"; sono responsabilità non indifferenti, ma assolutamente marginali di fronte alla prima, vera, grave responsabilità di cui ho parlato prima.

Certamente qualcosa di positivo si è anche fatto: è stato ideato ed introdotto nel 1996 il Codice Deontologico Forense, primo testo scritto di norme etiche, del quale prima di allora non si era rivelata la necessità, ritenendosi sufficienti a regolare la vita dell'avvocato, e lo erano davvero, le antiche norme dell' "*honeste vivere, neminem laedere, unicuique suum tribuere*"; gli Ordini hanno costruito strumenti anche efficaci per disciplinare e soprattutto guidare nella maniera corretta la crescente e sempre più difficilmente gestibile domanda di accesso; sono state costituite le Scuole Forensi, con il compito precipuo di fornire al praticante Avvocato, in aggiunta alla pratica nello studio legale, le nozioni e le esperienze utili a calarsi con maggior consapevolezza nel mondo della professione; il nostro Ordine con felice intuizione, ha costituito, quattro anni or sono ⁹, la

⁸ E' utile il raffronto con altri Paesi Europei: in Francia gli avvocati sono circa 45.000, un sesto; in Germania circa 90.000, quasi un terzo, in Gran Bretagna circa 100.000, meno della metà; è da rilevare che in questi ultimi due Paesi l'avvocato svolge anche la funzione notarile, così come negli altri Paesi di cultura giuridica germanica.

⁹ Il Consiglio dell'Ordine di Firenze, sotto la Presidenza di Roberto Russo, ha costituito nel 2006 la Fondazione per la Formazione Forense con il duplice scopo di formare concretamente i praticanti avvocati e di fornire strumenti di aggiornamento professionale agli Avvocati iscritti; particolare riguardo è riservato alla deontologia professionale, oggetto di innumerevoli corsi, convegni e seminari. La Fondazione fiorentina è stata indicata dal Consiglio Nazionale come modello di sviluppo della formazione forense, e costituisce oggi motivo di orgoglio per l'Ordine degli Avvocati di

Fondazione per la Formazione Forense, con lo scopo principale di trasferire ai giovani, e rinnovare ai meno giovani, non solo e non tanto, nel cerchio dei saperi, il ‘sapere’ e il ‘saper fare’, ma soprattutto il ‘saper essere’, quel sapere che non si apprende sui manuali o nelle aule universitarie, ma che è costituito da piccoli frammenti, anche impalpabili, che si sommano l’un l’altro fino a costituire l’immagine completa, quell’immagine che a quei ‘ragazzi degli anni ‘20’ fu mostrata in maniera mirabile da Adone Zoli: la consapevolezza del ruolo sociale, della responsabilità sociale di cui l’avvocato è portatore quando esercita la propria professione; una professione che non è migliore né peggiore di altre, ma è semplicemente diversa dalle altre, non fosse altro perché concorre alla realizzazione concreta di dettati costituzionali; se è allora una professione diversa, ad essa è arduo applicare principi e regole comuni ad ogni attività economica; l’avvocato non è un semplice ‘prestatore di servizi’, come lo qualifica l’Unione Europea, lo possono essere le lavanderie, non gli studi legali.

E vengo così all’ultima delle riflessioni che desidero oggi proporvi, prima di concludere. Un’avvocatura già in profonda crisi di crescita, ammalata ormai cronica di vera e propria elefantiasi, in epoca più recente si è dovuta confrontare, per non dire dibattervisi, con principi e concetti fino ad allora sconosciuti: concetti quali ‘mercato’, ‘concorrenza’, ‘competitività’ erano patrimonio acquisito dell’impresa, non della libera professione, perché costituiscono lo specchio di una concezione mercantilistica che non appartiene alla cultura storica dell’avvocatura, ma ne rappresenta l’esatta antitesi.

Legislatori e Autorità garanti si sono affrettati immediatamente a smantellare tutto ciò che, ai loro occhi, poteva apparire capace di contrastare la necessità di ‘liberalizzazione’, parola magica che, nell’illusione utopistica in essa contenuta, avrebbe dovuto costituire il miglior rimedio ad ogni male. Da qui la vera e propria crisi esistenziale nella quale l’Avvocatura italiana oggi si dibatte; di fronte ad essa sempre più arduo si rivela il compito degli Ordini, che la legge individua quali garanti, nel pubblico interesse, del corretto esercizio della professione; chi di noi insegna deontologia forense, chi di noi, nei Consigli, svolge la funzione disciplinare, si trova talvolta dinanzi a quadri desolanti, nei quali appare chiaramente come il mercantilismo abbia scacciato ogni altro diverso valore, come la ‘moneta cattiva’ che, come ci insegnano gli economisti, scaccia inesorabilmente quella ‘buona’. E’ sempre più arduo per gli Ordini, in tale situazione, aggravata per di più dalla crisi economica, mantener fede al proprio compito di garanzia pubblica, esercitando correttamente il potere – dovere disciplinare; alcuni, poi, si sono arresi, rinunciandovi di fatto e così sostanzialmente abdicando alla propria funzione istituzionale; fortunatamente non l’Ordine di Firenze, ma il motivo è chiaro: l’Avvocatura fiorentina ha avuto una scuola, ha avuto una guida importante, che nessuno di noi ha dimenticato.

Alcuni anni or sono, l’attuale Presidente del Consiglio Nazionale ebbe a dire che, continuando su tali ritmi di crescita numerica e di contemporanea minor consapevolezza della propria responsabilità sociale, per non parlare del sempre minor spazio lavorativo, l’Avvocatura italiana, nell’arco di pochi anni, sarebbe divenuta “un problema sociale”; ebbene, quei pochi anni sono già trascorsi.

Concludo, ma prima di fornire una risposta alla domanda contenuta nel titolo di questa tavola rotonda, mi chiedo: era questa la Giustizia cui aspirava Adone Zoli e che fu oggetto della sua

‘ingegneria’ della democrazia? Era questa l’Avvocatura ‘costruita’ ed interpretata mirabilmente da Adone Zoli? Come reagirebbe Adone Zoli di fronte all’attuale sistema giustizia?

Non ho conosciuto Adone Zoli e non so dare quindi risposte certe, posso solo immaginare; ma alla domanda se Adone Zoli è ancora attuale mi sento di rispondere: sì, è attuale, ma nel senso che rappresenta ciò che dovrebbe essere di fronte a ciò che, purtroppo, non è.

Ringrazio per l’attenzione.

Fabrizio Ariani